

**DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture al di sotto di € 40.000,00.**

**OGGETTO: Procedura di affidamento diretto del servizio di locazione della casella postale chiusa media ANNO 2021.**

**CIG: ZCB328F475**

### **IL DIRETTORE**

Considerata la necessità di affidare il servizio di locazione di n.1 casella postale media chiusa ad un operatore economico competente capace di provvedere alla gestione, alla conservazione, allo smistamento e alla consegna del carteggio indirizzato all'Ente, permettendo il corretto e puntuale espletamento delle attività istituzionali;

Considerato che la spesa da sostenere per la prestazione di durata annuale da parte di Poste Italiane S.p.A. è pari ad € 122,95 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 27,05 = € 150,00);

Considerato che l'art. 1, co. 130, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 1, co. 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzato la soglia per obbligatoriamente ricorrere al Mercato Elettronico da € 1.000,00 a € 5.000,00. Il Collaboratore Amministrativo Immacolata Pronesti ha verificato se fosse attiva sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione un'apposita Convenzione stipulata con la Centrale di Committenza Consip S.p.A. ma l'esito della disamina è stato infruttuoso;

Considerato che dalle indagini preliminari di mercato ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.1.1 Linee Guida Anac n. 4, le informazioni, i dati, i documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per il soddisfacimento dei fabbisogni istituzionali convergono verso l'operatore economico Poste Italiane S.p.A. che offre la prestazione *de qua* agli Enti Pubblici i cui atti sono stati propagati nei loro Portali e risultano nella disamina effettuata sul web;

Considerato che, in applicazione dei paragrafi 3.6 e 3.7 Linee Guida Anac n. 4, l'affidamento al contraente uscente Poste Italiane S.p.A. è motivato dalla particolare struttura del mercato e della riscontrata assenza di alternative, dall'alto grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), dall'esiguità del prezzo offerto. L'operatore economico è sempre stato affidabile e idoneo a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Considerata in ogni caso, a cagione dell'importo esiguo della prestazione, la deroga all'applicazione dei paragrafi 3.6 e 3.7 Linee Guida Anac n. 4 sul principio di rotazione per affidamento di importo inferiore a € 1.000,00;

Considerato che l'art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac n. 4 – statuisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;



Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 prevede che la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

Considerato che il paragrafo 4.1 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, co. 1, lett. gggg) D.Lgs. 50/2016, in conformità all'art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;


Considerato che l'importo massimo di affidamento è pari a € 122,95 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 27,05 = € 150,00). La spesa che l'Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2021, U.P.B. 1.1.3 (USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI), CAP. 111 (SPESE PER FUNZIONAMENTO ORDINARIO DI LOCALI E UFFICI, RIFIUTI SOLIDI URBANI ETC.);

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guide Anac n. 4 nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, proporzionalità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, motivazione, economicità, efficacia, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;

Considerato che l'incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi degli artt. 4-5-6-6 bis L. 241/1990, dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 – in mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell'Ente ricade automaticamente in capo al Responsabile dell'Unità Organizzativa dell'Ufficio procedente, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Beatrice Bellucci, che, nell'adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del Collaboratore Amministrativo Immacolata Pronesti;

Visti:

- L'art. 36 D.Lgs. 50/2016;
- L'art. 26, co. 6, D.Lgs. 81/2008 e la determinazione Anac n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Le Linee Guida Anac n. 3 e n. 4;
- La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2,



D.Lgs. 33/2013” – Art. 5 bis, co. 6, D.Lgs. 33/2013 in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

- Le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;

### DECRETA

L’affidamento diretto del servizio di locazione della casella postale chiusa media ANNO 2021 all’operatore economico POSTE ITALIANE S.p.A. ad un costo di € 122,95 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 27,05 = € 150,00). La spesa che l’Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2021, U.P.B. 1.1.3, CAP. 111.

Il rapporto sarà formalizzato attraverso il provvedimento di aggiudicazione, posteriormente al positivo esito delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac n. 4.

L’importo massimo di affidamento è pari ad € 122,95 Iva di legge esclusa.

Ad avvenuta esecuzione della prestazione in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico potrà trasmettere su apposito portale telematico la fattura elettronica conforme ai diktat normativi in materia. L’Istituzione, preso atto del perfezionamento del postulato a regola d’arte e della regolarità della società nei confronti di INPS e INAIL attestata all’interno del DURC, procederà al pagamento.

La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile. La società, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancata efficienza del servizio senza aver provveduto immantinentemente a porre rimedio.

Sono vietati l’avvalimento *ex art.* 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto *ex art.* 105 D.Lgs. 50/2016.

L’operatore, pena l’esclusione iniziale o la successiva risoluzione del rapporto e le conseguenziali azioni stabilite dalla legge, non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o inadempimento nei termini indicati di esecuzione del servizio, la Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione di una penale pari al 10% del valore dell’affidamento.

In fede

Cosenza, lì 26.07.2021

Il Direttore  
M° Francesco Perri